ARCA NORD SALENTO

BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO

N. 38 del Reg. Data 29/11/2016	OGGETTO: Determinazione dei criteri per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.- Atto di indirizzo.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell' Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n° 27. Il Avv.ssa Floriana GALLUCCI nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.° 10 del 13/01/2016, assistito dal Dott. Ing. Mario QUARTA, Direttore Generale, con funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente deliberazione.

Premesso che:

- l'Agenzia, qualora sorga l'esigenza della rappresentanza, della tutela e della costituzione in giudizio, può far ricorso al patrocinio di un avvocato esterno abilitato all'esercizio della professione;

- l'Agenzia con provvedimento dell'Amministratore Unico, ha adottato un apposito regolamento volto alla disciplina degli incarichi legali a professionisti esterni;

- DATO ATTO, che l'art. 9, del D. L. 24.01.2012, n. 1, convertito con Legge del 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali, e ha stabilito che:
  - il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
  - il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
  - la misure del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- DATO ATTO, che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense), all'art. 13 stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera, fermo restando il principio di adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione ex art. 2233, comma 2, del Codice Civile, mentre in caso di mancato accordo tra le parti o di liquidazione giudiziale dei compensi si applicano i parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

- DATO ATTO, che in data 3 aprile 2014, è entrato in vigore il decreto 10 marzo 2014, n. 55, emanato dal Ministero della giustizia in attuazione dell'art. 13 della legge n. 247/2012 e avente ad oggetto il "Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei

compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

- TENUTO CONTO che, sulla scorta dei principi generali dettati della normativa vigente, al momento dell'incarico conferito il professionista dovrà procedere a stipulare con l'ente, una convenzione con la quale dovranno essere regolati i rapporti giuridici ed economici tra le parti;

- RITENUTO, opportuno stabilire, in ragione della necessità di procedere al contenimento delle spese legali per l'Agenzia, in attuazione della normativa sopra richiamata, ed in ottemperanza ai generali principi di efficienza ed economicità dall'azione amministrativa i seguenti criteri per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente:

- L'obbligo di pattuizione scritta del compenso sulla scorta di una nota spese preventivamente presentata dal professionista, che contenga l'indicazione della causa, nonché l'indicazione del compenso, oltre al rimborso delle spese se sostenute, alle spese generali sui compensi, alla cpa ed all'iva se dovuta;
- La determinazione massima del compenso pattuito in convenzione dovrà essere contenuta entro i minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, e comunque delle tariffe vigenti al momento dell'incarico conferito;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- In caso di vittoria con spese a carico della controparte processuale, con distrazione a favore del professionista, lo stesso procederà al recupero di quanto liquidato dal giudice direttamente dalla controparte, nulla dovendo l'Agenzia. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione. Qualora, l'ente sia dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice disponga la liquidazione delle competenze e spese legali direttamente in favore dell'ente e dovesse liquidare un importo superiore rispetto a quanto pattuito in convenzione con il legale incaricato, verrà corrisposto solo ed unicamente l'importo così come liquidato dal giudice. Tale fattispecie potrà verificarsi a condizione che la somma sia stata effettivamente recuperata dall'Agenzia, dalla parte soccombente del giudizio. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione.
- Riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia della controparte processuale.
- Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre c.p.a., iva e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione

- RITENUTO, opportuno evidenziare che, qualora il professionista proponga all'Agenzia condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore;

Con i poteri di cui alla Legge regionale n. 22/2014, conferiti con Decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 13/01/2016;

Acquisita la consulenza giuridica e tecnica del Direttore Generale, espressa ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi dell'Ente;

COSI' PROVVEDE

Di stabilire che gli incarichi legali siano affidati a professionisti che si impegnino a garantire l'espletamento dell'incarico accettando un compenso stabilito secondo i seguenti criteri:

- L'obbligo di pattuizione scritta del compenso sulla scorta di una nota spese preventivamente presentata dal professionista, che contenga l'indicazione della causa, nonché l'indicazione del compenso, oltre al rimborso delle spese se sostenute, alle spese generali sui compensi, alla cpa ed all'iva se dovuta;
- La determinazione massima del compenso pattuito in convenzione dovrà essere contenuta entro i minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014, e comunque delle tariffe vigenti al momento dell'incarico conferito;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- In caso di vittoria con spese a carico della controparte processuale, con distrazione a favore del professionista, lo stesso procederà al recupero di quanto liquidato dal giudice direttamente dalla controparte, nulla dovendo l'Agenzia. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione. Qualora, l'ente sia dichiarato vittorioso nella vertenza ed il giudice disponga la liquidazione delle spese legali direttamente in favore dell'ente e dovesse liquidare un importo superiore rispetto a quanto pattuito in convenzione con il legale incaricato, verrà corrisposto solo ed unicamente l'importo così come liquidato dal giudice. Tale fattispecie potrà verificarsi a condizione che la somma sia stata effettivamente recuperata dall'Agenzia, dalla parte soccombente del giudizio. In caso di mancato recupero l'Agenzia verserà solo l'importo pattuito in convenzione.
- Riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia della controparte processuale.
- Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre c.p.a., iva e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione

Di dare atto che, qualora il professionista proponga all'Agenzia condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore;

Di dare mandato al Direttore Generale ed all'Ufficio Legale dell'Ente, sulla scorta degli indirizzi forniti, alla cura e predisposizione degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento;

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Direttore Generale ed all'Ufficio Legale dell'Ente;

Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dall'Amministratore Unico e dal Direttore Generale.

AMMINISTRATORE UNICO
F.to Avv.ssa Floriana
GALLUCCI

Direttore Generale
F.to Dott. Ing. Mario QUARTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 30/11/2016 e vi rimarrà quindici giorni.

Direttore Generale
F.toDott. Ing. Mario QUARTA